

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMOTTO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MICHELE GRAZIADEI

Seduta del 31/03/2021

FATTO

Dopo aver invano esperito il reclamo in data 21/10/2020, con il ricorso all'ABF la parte ricorrente ha riferito di aver stipulato a novembre 2015 un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente dopo il pagamento di 49 rate; Ha quindi chiesto il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 3.059,18, (somma al netto "*di quanto decurtato in conto estintivo*") di cui: € 266,25 a titolo di "spese di istruttoria"; € 92,65 a titolo di "commissioni di attivazione"; € 71,00 a titolo di "commissioni di gestione"; € 2.676,70 a titolo di "costi di intermediazione"; gli interessi legali dalla data di estinzione anticipata del finanziamento e il ristoro delle spese di assistenza difensiva, quantificate in € 250,00.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario, dopo aver confermato l'estinzione anticipata del finanziamento in controversia in corrispondenza della rata n. 49 e aver richiamato il rimborso in conto estintivo degli oneri commissionali per € 47,42: ha dato atto di aver offerto in sede di riscontro al reclamo un ulteriore abbuono pari a € 473,58, non accettato dalla parte ricorrente; ha svolto considerazioni in merito all'interpretazione (asseritamente conforme all'orientamento ABF precedente la sua emanazione) e all'applicazione (esclusa in questo caso, stante la precedente estinzione del finanziamento rispetto alla pronuncia e l'efficacia solo verticale della direttiva UE 2008/48) della pronuncia della CGUE *Lexitor*); ha richiamato decisioni dei tribunali di merito espresse in senso conforme alla



interpretazione prospettata; ha eccepito la carenza di legittimazione passiva rispetto alle commissioni di intermediazione, poiché relativa a spese corrisposte a terzi (richiamando decisioni ABF intervenute in tal senso); ha in ogni caso rilevato la natura *upfront* delle “*commissioni di intermediazione*” ed ha specificato che trattasi di soggetto che svolge la sua attività senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione; ha a tal fine prodotto evidenza della fattura da questi emessa e del pagamento del relativo compenso; ha altresì rilevato la natura *up front* delle “*commissioni di attivazione*”; ha specificato che la voce di costo “*commissioni di gestione*” ha natura *recurring* ed ha dichiarato di aver provveduto al rimborso di quest’ultima commissione in fase di conteggio estintivo per € 47,42 applicando il criterio del costo ammortizzato (IAS 39), secondo il “Piano di Ammortamento”, sottoscritto per accettazione e presa visione da parte del cliente; la legittimità dell’utilizzo del criterio IAS 39 è stata altresì confermata con Sentenza n. 2034/2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (all. 3 alle ctd); con riguardo alle “*commissioni di gestione*”, ha inoltre specificato che l’art. 3 del contratto prevede che “*gli importi indicati alle lettere C) e D) saranno invece rimborsati al mutuatario per la sola quota non maturata*”; dal suddetto Piano di ammortamento, sottoscritto dal cliente, “*si evince agevolmente che l’importo che verrà rimborsato al cedente, a titolo di oneri non maturati in caso di estinzione anticipata, sarà la somma totale delle quote parti delle commissioni residue al momento dell’ultima rata pagata dal cliente, calcolate mediante i principi contabili internazionali IFRS-IAS*”; ha eccepito la natura *upfront* delle “*spese di istruttoria*”; ferme restando le osservazioni in merito alle singole voci commissionali “*con l’intenzione di andare incontro alle esigenze del cliente*”, ha rinnovato, così come già offerto in sede di risposta al reclamo, la propria disponibilità a rimborsare l’ulteriore somma di € 473,58 (non accettata dal cliente) calcolata secondo il criterio *pro rata temporis*, al netto di quanto già riconosciuto in sede di conteggio estintivo; ha svolto considerazioni in merito alla spettanza delle spese di assistenza difensiva.

L’intermediario chiede in via principale di rigettare il ricorso; in via subordinata “*nella denegata ipotesi in cui la Banca fosse tenuta a rimborsare ulteriori somme*”, a circoscriverne l’importo a quanto offerto in sede di riscontro al reclamo (€ 473,58); in via di ulteriore subordine, “*nella denegata ipotesi*” in cui la Banca fosse tenuta a corrispondere ulteriori somme, di decurtare quanto già rimborsato in sede di estinzione (€ 47,42).

DIRITTO

La controversia sottoposta al Collegio riguarda il mancato rimborso da parte dell’intermediario dell’importo corrispondente alla quota non maturata degli oneri che è dovuto sulla base di contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, a seguito dell’estinzione anticipata del rapporto.

La parte ricorrente ha dato atto che il prestito, con TAN del 4,35 %, è stato estinto dopo 49 rate su 120 complessive, sulla base del conteggio estintivo in atti. La parte ricorrente ha altresì prodotto copia della liberatoria attestante l’anticipata estinzione del finanziamento in data coerente con il conto estintivo.

Tra le condizioni contrattuali applicate al ricorrente, una voce (“*commissioni di gestione*”) si riferisce ad oneri che sono da rimborsare secondo il piano di ammortamento sottoscritto dal ricorrente; tali oneri sono stati integralmente rimborsati e pertanto nulla è dovuto a questo riguardo. Altre tre voci sono invece riconducibili alla tipologia degli oneri *up front* (“*spese di istruttoria*”, “*spese di attivazione*”, “*oneri di intermediazione*”).

In relazione alla restituzione delle commissioni *up front*, il Collegio ritiene che la sentenza Lexitor, resa dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (C 383/198), abbia debitamente



chiarito il significato della norma da applicare nella specie, vale a dire l'art. 125-sexies TUB, e l'abbia fatto con considerazioni perfettamente intelleggibili, legate all'origine e agli obiettivi della disposizione di cui l'articolo in questione è attuazione. Pertanto questo Collegio ritiene di doversi adeguare agli orientamenti prevalenti sul punto nel sistema ABF, che sono sviluppati in conformità alla decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con cui il Collegio ha recepito le indicazioni provenienti dalla suddetta pronuncia della Corte di Lussemburgo. Il Collegio di Coordinamento ritiene che nella restituzione della parte *up front* delle commissioni: "il criterio preferibile (...) sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale". Il Collegio di Torino ritiene a sua volta di accogliere tale indicazione, e quindi regola la restituzione degli oneri *up front* secondo il suddetto criterio.

Nelle controdeduzioni l'intermediario ha dichiarato di aver offerto alla parte ricorrente la somma di € 473,58. Non consta evidenza di tale rimborso, che non è stato confermato dalla parte ricorrente.

Pertanto, sulla scorta delle più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF in merito alla qualificazione delle voci di costo contenute nel contratto, e in applicazione dei principi espressi dalla decisione n. 26525/19 del Collegio di Coordinamento, l'intermediario è tenuto a restituire la somma risultante dalla seguente tabella, al netto di quanto eventualmente già versato:

Dati di riferimento del prestito

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	4,35%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	59,17%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	37,23%

rate pagate	49	rate residue	71	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
a) spese di istruttoria				450,00	Upfront	37,23%	167,52		167,52
b) spese di attivazione				156,60	Upfront	37,23%	58,30		58,30
c) spese di gestione				120,00	Criterio contrattuale		47,42	47,42	0,00
f) commissioni di intermediazione				4.524,00	Upfront	37,23%	1.684,09		1.684,09
Totale				5.250,60					1.909,90

L'importo come sopra calcolato (€ 1.909,90), da arrotondare all'unità superiore secondo le disposizioni vigenti, non coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente (€ 3.059,18), la quale ha fatto applicazione del solo criterio di retrocessione *pro rata* per le commissioni contrattuali.

La parte ricorrente ha chiesto la corresponsione degli interessi legali, che sono dovuti per il periodo dal reclamo al saldo. Le spese di assistenza difensiva non sono viceversa dovute, data la natura seriale della controversia.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.910,00, al netto di quanto eventualmente già versato, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA